



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia

Programma Regionale Lombardia - Fondo sociale europeo Plus 2014-2020

PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo specifico: ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario ai servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità

Azione k.2. Sostegno all'accesso ai sistemi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale

**AVVISO PUBBLICO “AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI
SOCIALI TERRITORIALI PER LA DISABILITÀ – MISURA SOLLIEVO”
ANNUALITÀ 2016/2019**

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi.....	3
A.2 Riferimenti normativi	4
A.3 Soggetti beneficiari	6
A.4 Soggetti destinatari	9
A.5 Dotazione finanziaria	11
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione.....	11
B.2 Progetti finanziabili	11
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	17
C.1 Presentazione delle domande	20
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	22
C.3 Istruttoria.....	22
C3.1 Modalità e tempi del processo	22
C3.2 Verifica di ammissibilità delle domande	23
C3.3 Valutazione delle domande.....	23
C3.4 Integrazione documentale	25
C3.5 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria....	25
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	25
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	28
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	30
D.3 Proroghe dei termini.....	30
D.4 Ispezioni e controlli	30
D.5 Monitoraggio dei risultati	31
D.6 Responsabile del procedimento	32
D.7 Trattamento dati personali	32
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	32
D.9 Diritto di accesso agli atti	34
D.10 Riepilogo date e termini temporali.....	35
D.11 Allegati/informative e istruzioni	35

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

Regione Lombardia è da anni fortemente impegnata nella definizione e attuazione di politiche orientate al pieno riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e delle relative famiglie. L'obiettivo prioritario è garantire condizioni di reale inclusione sociale, promuovendo la partecipazione attiva alla vita della comunità e sostenendo percorsi che permettano ad ogni persona di esprimere appieno il proprio potenziale, nel rispetto della dignità individuale e dei principi di equità e pari opportunità, nonché di dare sollievo ai relativi caregiver.

L'attuazione del D.Lgs. n. 62/2024 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato" rappresenta una sfida di trasformazione delle politiche a favore delle persone con disabilità e delle relative famiglie, dal punto di vista:

- culturale, in quanto richiede di attuare un cambiamento sia a livello istituzionale sia della comunità, che consenta il passaggio da un approccio orientato all'erogazione delle singole prestazioni ad uno che, ponendo al centro le persone, sia rivolto alla definizione di un progetto di vita;
- operativo, in quanto prevede di incrementare le competenze e la capacità degli attori territoriali di lavorare in modo coordinato e garantire un ecosistema di servizi di prossimità, capillare ed effettivamente rispondente alle esigenze delle persone, in un'ottica di integrazione dei servizi sociali e sociosanitari e di razionalizzazione nell'impiego delle risorse;
- organizzativo, perché necessita di implementare un processo efficace ed efficiente che faciliti la costruzione del progetto di vita e promuova un modello di monitoraggio e valutazione in grado di fornire gli elementi utili al passaggio dalla fase di sperimentazione alla messa a regime della riforma.

In questa evoluzione sono protagonisti gli Ambiti Territoriali Sociali, cui la riforma attribuisce una responsabilità chiave nel processo che va dall'acquisizione dell'istanza di progetto di vita da parte della persona con disabilità, alla partecipazione alle unità di valutazione multidimensionale che accompagnano la persona nella definizione del progetto di vita, fino all'attuazione dello stesso, nonché un ruolo di coordinamento e di monitoraggio.

Per questa ragione e in linea con l'approccio definito nel Piano di azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità (PAR) 2026/2028 (cfr. DGR n. XII/5587/2025), il presente Avviso "Azioni per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali per la disabilità – Misura Sollievo", si rivolge agli Ambiti Territoriali Sociali per sostenere l'innovazione dei modelli di erogazione dei servizi rivolti alle persone con disabilità, favorendo un cambio di prospettiva che ponga al centro la persona, le relative famiglie e i loro bisogni, valorizzi la cooperazione tra le istituzioni che programmano i servizi e l'insieme degli attori territoriali – pubblici, privati e del Terzo Settore – coinvolti nella loro attuazione e promuova interventi personalizzati, in grado di sostenere l'accesso alle opportunità disponibili con modalità più flessibili e adeguate alle diverse situazioni individuali e di dare sollievo ai caregiver.

Poiché l'Avviso contribuisce allo sviluppo del progetto di vita, esso si sviluppa in modo complementare alle altre politiche regionali rivolte alle persone con disabilità e, in particolare, al Programma operativo regionale per la non autosufficienza 2025-2027 (DGR n. XII/6320/2026).

L'iniziativa sostenuta dal PR FSE+ è coerente con i principi del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali (principi 3 e 17), nonché con Comunicazione 2021(101) "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030".

A.2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 –Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con D.G.R. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla DGR n. XII/628 del 13/07/2023;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che ha approvato il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11.3.2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027, in particolare priorità 3 inclusione sociale – ESO 4.11 - azione K.2;
- D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 in base alla Decisione CE C(2022)5302 del 18 luglio 2022;
- DGR N. XII/ 5578 del 22/12/2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione(Middle Term Review -MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;
- Decreto n. 6570 del 19/05/2026 che aggiorna il documento "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027 approvati nell'ambito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata l'8 maggio 2026 e chiusa il 18 maggio 2026, in aggiornamento del documento già adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022, ai sensi dell'art. 40.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- D.D.U.O. n. 6113 del 11/05/2026 di aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 – modifica del Decreto n. 12394 del 10/09/2025;
- D.D.U.O. n. 7182 del 29/05/2026 che approva la versione4 .0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - Revisione del Si.Ge.Co. approvato con DDUO n. 9280 del 30/06/2025;

- Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 recante "Criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027" (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- Legge 22 dicembre 2021 n. 227 "Delega al governo in materia di disabilità";
- Decreto legislativo del 3 maggio 2024, n. 62 di definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato;
- Legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";
- Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- Legge regionale 11 giugno 2026, n. 13 "Testo unico degli interventi regionali per l'inclusione sociale e la tutela delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità e per le attività di assistenza e cura";
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII legislatura pubblicato sul BURL n° 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023;
- DGR n. XII/5627 del 19 gennaio 2026 "Azioni per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali per la disabilità – approvazione della misura "Solievo";
- Decreto n. 9002 del 6 luglio 2026 "Approvazione del piano di riparto territoriale in attuazione della DGR PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3 Inclusione Sociale – ESO 4.11 - azione K.2: Azioni per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali per la disabilità – Approvazione della misura "Solievo".

A.3 Soggetti beneficiari

In attuazione della DGR n. XII/5627/2026, sono beneficiari del presente Avviso non competitivo gli Ambiti Territoriali Sociali della Lombardia che, come risulta dal decreto n. 9002/2026, hanno manifestato l'interesse alla partecipazione alla ripartizione territoriale delle risorse stanziare e all'adesione all'Avviso per il finanziamento di un Programma triennale degli interventi in favore delle persone con disabilità.

All'esito della rilevazione del fabbisogno e della manifestazione di interesse:

- 82 Ambiti Territoriali Sociali hanno manifestato il proprio interesse ad aderire all'iniziativa in forma singola;

- 8 Ambiti Territoriali Sociali hanno manifestato il proprio interesse ad aderire all'iniziativa in forma associata.

In sede di presentazione della domanda (cfr. Allegato A1), l'Ambito Territoriale Sociale è chiamato a definire le modalità di gestione e attuazione del programma tra quelle di seguito descritte:

1. Gestione e attuazione del Programma in forma singola (risorse umane e strumentali proprie e/o con l'eventuale ricorso a enti erogatori e/o enti fornitori di servizi)	2. Gestione e attuazione del Programma in partenariato con enti privati senza scopo di lucro e/o aziende speciali o consorzi di enti locali
La gestione e realizzazione del Programma è a cura dell'ente capofila dell'Ambito (degli enti capofila degli Ambiti in caso di adesione in forma associata): a) interamente con risorse umane proprie; b) oppure con risorse proprie e attraverso il ricorso ad: - enti erogatori di servizi (selezionati ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. n. 117 del 2017 nel caso di enti iscritti al RUNTS); - enti fornitori di servizi (selezionati secondo la disciplina applicabile in materia di contratti pubblici ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 2023).	La gestione e realizzazione del Programma è a cura dell'ente capofila dell'Ambito (degli enti capofila degli Ambiti in caso di adesione in forma associata) in partenariato con: - enti privati no profit tra quelli di seguito indicati: Enti del Terzo settore ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 717; Associazioni riconosciute o non riconosciute, in possesso di statuto e atto costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, secondo la disciplina del Codice civile); - aziende speciali o consorzi di enti locali.

Ciascun Ambito Territoriale Sociale, che abbia aderito alla manifestazione di interesse in forma singola o associata, può presentare una sola domanda di contributo per il finanziamento del Programma. Gli eventuali enti del partenariato possono, invece, partecipare a più programmi proposti da Ambiti diversi.

Con riferimento alle procedure di selezione degli enti erogatori, degli enti fornitori (gestione e attuazione del Programma in forma singola) e degli enti che possono assumere la qualifica di partner (gestione e attuazione del Programma in partenariato), l'Ambito Territoriale Sociale deve assicurare l'adozione di procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento ed economicità in conformità alla disciplina applicabile (artt. 55 e 56 del D.lgs. n. 117/2017; D.lgs. n. 36/2023; art.12 della legge n.241/91).

Nello specifico si esplicita quanto segue.

1. Gestione e attuazione del Programma in forma singola

Nel caso di **attuazione in forma singola con ricorso a enti erogatori e/o enti fornitori di servizi** l'Ambito al momento della presentazione della domanda dovrà definire la programmazione temporale di massima delle procedure per l'affidamento a soggetti terzi per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi D.lgs. 36/2023 e/o mediante il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Ambito potrà procedere secondo due modalità:

Modalità 1.b.1 - Attivazione di enti erogatori di servizi di natura solidaristica mediante il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore.

Qualora gli interventi da realizzare abbiano natura solidaristica e non commerciale, l'Ambito territoriale, in qualità di unico soggetto beneficiario, provvede alla selezione degli enti erogatori dei servizi sociali attraverso una o più procedure di evidenza pubblica, ai sensi degli articoli 55 e 56 del D.lgs. n. 117/2017. Attraverso tale procedura possono essere selezionati esclusivamente Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.

Gli enti erogatori possono partecipare:

- alla definizione dei contenuti e delle modalità di erogazione del servizio, nell'ambito di un percorso di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017;
- all'erogazione del servizio in regime di convenzione, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017, nel caso di Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Modalità 1.b.2 - Attivazione di enti erogatori di servizi di natura commerciale mediante l'affidamento a fornitori di servizi secondo le procedure previste dal Codice degli Appalti ai sensi del D.lgs. n. 36/2023.

Sono considerati potenziali fornitori tutti gli enti commerciali, incluse le imprese sociali nonché gli ETS che svolgono attività di natura commerciale.

All'esito della procedura di affidamento, l'Ambito Territoriale Sociale stipula il contratto di appalto di servizi con il fornitore selezionato, potendo, ove possibile, procedere ad affidamento diretto garantendo la rotazione tra gli enti presenti nell'albo o elenco.

2. Gestione e attuazione del Programma in partenariato

In caso di partenariato, il capofila del programma è obbligatoriamente l'ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale che è responsabile della presentazione della domanda, della gestione degli aspetti amministrativi e legali e dei rapporti con Regione Lombardia.

Tutti i soggetti che compongono il partenariato hanno responsabilità di attuazione e beneficiano del contributo concesso per la realizzazione del programma. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali. Ciò vale anche nel caso di consorzi o società consortili che assumono la qualifica di partner; il consorzio deve pertanto realizzare le attività con proprio personale senza eventualmente ricorrere a personale dipendente degli enti consorziati in quanto questi ultimi, ai fini dell'Avviso, si configurano come soggetti terzi. È comunque facoltà del beneficiario avvalersi, ove sussistano i presupposti di legge, dell'istituto del distacco di personale.

Nel caso di attuazione in forma **di partenariato**, l'Ambito Territoriale Sociale dovrà perfezionare la procedura di individuazione degli enti partner prima della presentazione della domanda secondo il regime giuridico di riferimento. Il perfezionamento è comprovato dalla trasmissione, al momento della presentazione della domanda tramite Bandi e Servizi (di seguito BES), dell'Allegato A4 – Dichiarazione di partecipazione al partenariato.

I soggetti privati senza scopo di lucro che possono assumere la qualifica di partner devono obbligatoriamente appartenere ad una delle seguenti categorie:

- Enti del Terzo settore ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (con iscrizione perfezionata alla data di presentazione della domanda di contributo a valere sul presente avviso);
- Associazioni riconosciute, inclusi gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, o non riconosciute, in possesso di statuto e atto costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, secondo la disciplina del Codice civile.

Oltre ai soggetti privati senza scopo di lucro possono assumere la qualifica di partner le aziende speciali e i consorzi di enti locali.

La selezione degli enti senza scopo di lucro da parte dell'Ambito Territoriale Sociale è condotta nel rispetto della disciplina applicabile in base alla qualifica giuridica dei soggetti che si intende coinvolgere nel partenariato, in particolare può essere attivata:

- la **procedura di coprogettazione** ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 finalizzata alla co-progettazione degli interventi, nell'ipotesi che tutti i potenziali partner siano ETS iscritti al RUNTS. Nell'ambito della procedura di co-progettazione, l'Ambito Territoriale Sociale provvede alla selezione di un numero definito di enti partner, alla definizione congiunta con i medesimi del Programma e all'acquisizione della dichiarazione di adesione al partenariato da parte dei soggetti selezionati;
- **un'altra procedura di evidenza pubblica** nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nell'ipotesi che i potenziali partner siano enti senza scopo di lucro diversi da ETS e/o ETS iscritti al RUNTS.

Gli enti senza scopo di lucro selezionati sottoscrivono la lettera di adesione al partenariato e, a seguito dell'ammissione a finanziamento del Programma, l'Ambito Territoriale Sociale sottoscrive con i partner selezionati l'Accordo di partenariato.

La gestione e attuazione del Programma in partenariato non esclude la possibilità di procedere con l'acquisto di ulteriori servizi da soggetti terzi funzionali alla realizzazione dello stesso.

A.4 Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del presente Avviso sono persone con disabilità e non autosufficienza di **età compresa tra gli 0 e i 70 anni** e i relativi caregiver e nuclei familiari.

Persone con disabilità e non autosufficienza

Ai fini dell'accesso alla misura, per persone con disabilità e non autosufficienti si intendono le persone che hanno una disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L. n. 104/1992.

La misura è rivolta alle persone con disabilità e non autosufficienza in carico ai servizi, nonché a coloro che si rivolgono ai servizi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale o del Comune per richiedere un'eventuale attivazione di un percorso di presa in carico.

L'intervento si propone, quindi, di supportare sia le persone già conosciute dai servizi, sia chi necessita di una valutazione preliminare per l'accesso alle risorse e agli accompagnamenti socioassistenziali previsti dalla presente programmazione.

L'accertamento del requisito è necessario ai fini dell'accesso alle seguenti linee di intervento, che saranno dettagliate nei paragrafi successivi:

- L.I. 1. "Servizi di Sollievo e di supporto alla persona nel suo contesto di vita";
- L.I. 2. "Servizi per la facilitazione e la diffusione tra la popolazione dell'accesso ai servizi sociosanitari e socioassistenziali".

BOX informativo 1 – Accertamento dei requisiti

Si riporta di seguito la documentazione da conservare agli atti ai fini della dimostrazione della verifica attestante i requisiti:

- Verbale di accertamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992;
- Verbale di accertamento dell'invalidità civile con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18/1980;
- Certificato della condizione di disabilità, ai sensi del D.lgs. n. 62/2024;
- Altra documentazione idonea ed equipollente.

In caso di autodichiarazione da parte del destinatario, deve essere comprovata la verifica effettuata consultando, anche attraverso strumenti informatici o telematici, l'amministrazione certificante (es. Inps).

Caregiver e nuclei familiari

Ai fini dell'accesso alla misura, per caregiver familiare si intende chi assiste e si prende cura della persona con disabilità e non autosufficiente e che presenta i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 28 della Legge Regionale 11 giugno 2026, n. 13.

Il caregiver familiare, integrandosi con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, contribuisce al benessere psico-fisico della persona assistita e opera, in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano assistenziale individuale (PAI), assistendola e supportandola, in particolare, nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione delle pratiche amministrative, coerentemente con quanto definito nel progetto individuale / progetto di vita.

L'accesso alla misura può essere riconosciuto al caregiver familiare identificato nel progetto individuale / progetto di vita definito in sede di valutazione multidimensionale e/o ad altre persone appartenenti al nucleo familiare.

Ai fini dell'attivazione dei servizi per i familiari sarà necessario richiedere l'avvio di un percorso di presa in carico per la persona con disabilità, qualora non sia già attivo, che preveda valutazione e definizione del progetto.

L'accertamento del requisito è necessario ai fini dell'accesso alla linea di intervento L.I. 3. Sostegno ai caregiver, che sarà dettagliata nei paragrafi successivi.

BOX informativo 2 – Accertamento dei requisiti

Si riporta di seguito la documentazione da conservare agli atti ai fini della dimostrazione della verifica attestante i requisiti:

- Progetto individuale in cui è identificato il caregiver familiare;
- Stato di famiglia o altra documentazione idonea a verificare l'appartenenza al nucleo familiare.

In caso di autodichiarazione da parte del destinatario, deve essere comprovata la verifica effettuata consultando, anche attraverso strumenti informatici o telematici, l'amministrazione certificante.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad € 28.200.000,00 che trovano copertura a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 – Priorità 3, obiettivo specifico ESO4.11, Azione k.2, allocate alla Missione 12, programma 02, capitoli 15676, 15677, 15678 del bilancio regionale esercizio 2026 per euro 13.080.000,00, esercizio 2028 per euro 7.560.000,00 e esercizio 2029 per euro 7.560.000,00 salvo risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione si configura come **contributo a fondo perduto a copertura totale dei costi ammissibili per la realizzazione dei Programmi** realizzati a livello di Ambito Territoriale Sociale.

L'importo del contributo pubblico definito in sede di riparto con decreto n. 9002/2026 **rappresenta il contributo massimo richiedibile per la realizzazione del Programma** da parte dell'Ambito Territoriale Sociale (o degli Ambiti nel caso di partecipazione associata). Il contributo pubblico richiesto dagli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione dei Programmi dovrà rispettare, a pena di inammissibilità, il massimale previsto.

A seguito dei rapporti di monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale e finanziario della prima fase di attuazione dei programmi ammessi a finanziamento, Regione Lombardia esaminerà con gli Ambiti Territoriali Sociali lo stato di avanzamento dei Programmi, i fabbisogni residui e la capacità di spesa, al fine di verificare eventuali criticità attuative che potrebbero compromettere la completa realizzazione degli interventi.

In ogni caso, Regione Lombardia, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse e di assicurare il pieno assorbimento dei fondi necessari al raggiungimento degli obiettivi di spesa del PR FSE+ 2021-2027, in accordo con gli Ambiti Territoriali Sociali interessati potrà stabilire di ridestinare le eventuali economie stimate – entro i limiti della dotazione complessiva della misura – ai territori il cui programma presenti un livello di avanzamento particolarmente significativo e ulteriori potenzialità di sviluppo.

B.2 Progetti finanziabili

L'iniziativa finanzia la realizzazione di un **Programma triennale** di interventi della **durata di 36 mesi**.

Attraverso il Programma gli Ambiti Territoriali Sociali sostengono l'adozione e consolidamento di modelli organizzativi innovativi diretti a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la qualità dei servizi rivolti alle persone con disabilità e ai loro caregivers/nuclei familiari in attuazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nel quadro della riforma

nazionale di cui D. Lgs n.62/2024 e degli indirizzi regionali di cui alla DGR 31 marzo 2025, n. XII/4140.

Il modello di realizzazione del progetto di vita richiede la strutturazione di una rete coordinata e integrata di servizi e di strumenti in favore della persona con disabilità ed è fondato su un raccordo tra politiche sociali e politiche sanitarie e sociosanitarie, nell'ottica di dare risposte unitarie all'interno di percorsi assistenziali integrati, con il coinvolgimento e la valorizzazione di tutte le competenze e le risorse, della rete pubblica e del Terzo settore, presenti sul territorio. Tale modello si ispira ai principi di ragionevolezza e sostenibilità economica, al fine di garantire interventi appropriati, proporzionati ai bisogni della persona e al contempo compatibili con le risorse disponibili, assicurando nel tempo l'equilibrio e l'efficacia del sistema. Gli indirizzi regionali degli ultimi anni sono orientati in questa direzione ed hanno strutturato il sistema lungo due direttrici principali:

- la presa in carico globale della persona;
- la differenziazione delle risposte in relazione ai bisogni della persona e della famiglia.

Il Programma triennale sostenuto dal FSE+, in raccordo con le altre risorse nazionali e regionali che sostengono la rete territoriale dei servizi in favore delle persone con disabilità e non autosufficienza, rafforza lo sviluppo di un approccio olistico e coordinato, capace di offrire le opportune risposte al cittadino in modo unitario, favorendo le sinergie e la collaborazione tra i diversi enti e livelli istituzionali.

A tal fine, esso intende costituire un'opportunità per sostenere questa evoluzione, contribuendo alla creazione e/o al potenziamento di un set di servizi e di un modello di governance utili a soddisfare i fabbisogni delle persone e delle relative famiglie e caregiver che ad oggi non sono soddisfatti dal sistema.

Pertanto, nella formulazione del Programma e, in particolare nella individuazione delle linee di intervento e servizi da finanziare, gli Ambiti Territoriali Sociali, in linea con l'approccio del budget unico del progetto di vita, tengono conto dell'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili nel territorio di riferimento sviluppando sinergia e complementarità nell'utilizzo delle diverse risorse che possono sostenere la formulazione e attuazione del progetto di vita e del progetto individuale.

Gli Enti del Terzo Settore in questo contesto rappresentano una importante risorsa nella rete di prossimità, in quanto, grazie alla propria capacità di produrre innovazione e flessibilità, possono contribuire alla definizione della risposta idonea alla necessità di sostegno rilevata in sede di valutazione, in una logica di co-programmazione e co-progettazione con l'Ente pubblico favorendo l'integrazione delle risorse e degli interventi pubblici e privati.

B.2.1. Struttura del Programma

Il **Programma triennale** di interventi prevede lo sviluppo di una linea di intervento tra quelle di seguito indicate:

- L.I. 1. Servizi di Solievo e di supporto alla persona nel suo contesto di vita;
- L.I. 2. Servizi per la facilitazione e la diffusione tra la popolazione dell'accesso ai servizi sociosanitari e socioassistenziali;

- L.I. 3. Sostegno ai caregiver;
- L.I. 4. Rafforzamento nella gestione del progetto di vita ai sensi del D.Lgs. n. 62/2024 e della L. n. 328/2000.

La linea di intervento 4 è facoltativa e può essere attivata solo ad integrazione di una delle altre tre Linee di intervento.

Il Programma triennale è elaborato conformemente al format di cui all'Allegato A2 che si compone di due distinte parti:

PARTE A – PRESENTAZIONE SINTETICA E MODALITÀ ATTUATIVE DEL PROGRAMMA	In questa sezione vengono presentate in modo sintetico le principali informazioni che caratterizzano le finalità e le caratteristiche del Programma definito dall'Ambito. In particolare, è richiesto di descrivere le soluzioni gestionali/organizzative che verranno adottate per assicurare: i) il funzionamento dell'offerta dei servizi (cfr. Parte A - §3.3 del format) in favore delle persone con disabilità e loro caregiver familiari nel territorio di riferimento; ii) l'accesso all'offerta dei servizi da parte delle persone con disabilità e loro caregiver familiari (cfr. Parte A- §3.3 del format).
PARTE B – BISOGNI E PRIORITÀ DI INTERVENTO	Questa sezione si articola nei seguenti paragrafi che prevedono di descrivere: - l'attività di concertazione svolta sul territorio per la definizione dei bisogni e l'individuazione delle priorità del Programma triennale (cfr. Parte B - §1 del format); - l'analisi dei bisogni in relazione all'assetto dell'offerta territoriale di servizi destinati alle persone con disabilità e ai caregiver familiari (cfr. Parte B - §2.1 del format); - le priorità individuate all'esito della concertazione e dell'analisi dei bisogni (cfr. Parte B - §2.2 del format); - le modalità di integrazione e di coordinamento del programma finanziato dal FSE+ con le ulteriori fonti di finanziamento, nazionali e regionali, destinate al sostegno delle politiche e degli interventi a favore delle persone con disabilità (cfr. Parte B - §3 del format); - le procedure operative per garantire la massima estensione della copertura territoriale dei servizi previsti dal programma in particolare nelle aree territoriali con maggiori criticità nella risposta ai bisogni delle persone con disabilità (cfr. Parte B - §4 del format); - l'integrazione dei principi orizzontali (cfr. Parte B - §5 del format) - la descrizione dei servizi finanziabili nell'ambito delle linee di intervento attivabili dal Programma triennale (cfr. Parte B - §6 del format).

La programmazione dovrà obbligatoriamente tenere conto del necessario raccordo tra gli Ambiti Territoriali Sociali, le ASST, inclusi in modo particolare i Punti Unici di Accesso, nonché i Centri per la vita indipendente e i Centri per la Famiglia, come soggetti facilitatori nel rapporto con le persone con disabilità e relative famiglie.

Inoltre, il programma dovrà svilupparsi tenendo conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 62/2024 e, nello specifico, promuovere progettualità, metodologie e partnership che facilitino la realizzazione di progetti di vita.

Le attività devono essere offerte gratuitamente, senza alcun onere economico a carico dei destinatari finali. Tale indicazione non si applica qualora sia previsto un contributo economico a copertura di ulteriori servizi o attività non rientranti nel Programma. Resta inteso che la previsione di eventuali oneri aggiuntivi a carico dei nuclei familiari non deve, in nessun caso, costituire una condizione per l'accesso alle prestazioni del Programma, né rappresentare una barriera all'ingresso per le persone con disabilità e i loro caregiver/familiari.

Con specifico riferimento alle linee di intervento identificate, di seguito, per ciascuna di esse, si forniscono le indicazioni per la declinazione delle aree di intervento e dei servizi attivabili in

un'ottica di personalizzazione degli interventi, integrazione territoriale e continuità della presa in carico.

Linea di intervento 1 (L.I. 1)	Servizi di Solievo e di supporto alla persona nel suo contesto di vita
---	--

La Linea di intervento prevede l'attivazione o il potenziamento dei servizi di natura sociale personalizzati rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienti.

A titolo esemplificativo, potranno essere promossi interventi con riferimento alle seguenti aree:

- Area sollievo diurno: comprende interventi e attività svolti durante la giornata presso servizi dedicati o contesti semi-strutturati, con l'obiettivo di garantire assistenza qualificata alla persona e, al contempo, offrire momenti di sollievo ai familiari. Le attività possono includere cura della persona, socializzazione, laboratori e stimolazione cognitiva. Sono inclusi i centri estivi.
- Area sollievo domiciliare: prevede interventi erogati direttamente al domicilio della persona, finalizzati a supportare la gestione quotidiana e ad alleggerire il carico assistenziale dei caregiver. Include prestazioni socio-assistenziali, educative e di accompagnamento, modulabili in base ai bisogni individuali.
- Area attività della vita quotidiana: riguarda il sostegno nello svolgimento delle attività quotidiane, come cura di sé, gestione della casa, preparazione dei pasti e organizzazione della routine giornaliera, con l'obiettivo di mantenere o potenziare le capacità residue e l'autonomia.
- Area tempo libero: promuove la partecipazione ad attività ricreative, culturali e relazionali, sia individuali che di gruppo, favorendo il benessere psicologico, la socializzazione e l'inclusione nel contesto territoriale.
- Area vita partecipata: sostiene il coinvolgimento attivo della persona nella comunità, facilitando l'accesso a opportunità sociali, associative e di cittadinanza attiva. Include percorsi di empowerment e iniziative volte a valorizzare il ruolo della persona nei contesti di vita e nelle reti sociali di riferimento.

L'individuazione dei servizi attivabili è effettuata in coerenza con gli esiti della valutazione multidimensionale e del progetto individuale della persona già attivo. Qualora il progetto non sia ancora stato definito, si procede preventivamente alla relativa elaborazione, previa valutazione.

Linea di intervento 2 (L.I. 2)	Servizi per la facilitazione e la diffusione tra la popolazione dell'accesso ai servizi sociosanitari e socioassistenziali
---	--

I servizi per la facilitazione e la diffusione dell'accesso ai servizi sociosanitari e socioassistenziali sono finalizzati a garantire a tutte le persone con disabilità e non autosufficienti un accesso equo, consapevole e tempestivo alla rete dei servizi presenti sul territorio.

Nell'ambito della presa in carico attraverso un Progetto Individuale o progetto di vita, tali servizi sostengono percorsi di accompagnamento personalizzati orientati al superamento delle barriere – fisiche, organizzative, informative e culturali – che possono ostacolare l'accesso e la fruizione delle prestazioni. L'obiettivo è migliorare il livello di autonomia della persona, rafforzandone le competenze nell'orientarsi tra i servizi e nel relazionarsi con i diversi interlocutori istituzionali.

Gli interventi comprendono ad esempio attività di informazione, orientamento e segretariato sociale, accompagnamento ai servizi, supporto nella gestione delle pratiche amministrative e nell'utilizzo di strumenti digitali, nonché azioni di mediazione e facilitazione nei rapporti con i servizi sociosanitari e socioassistenziali. Tali servizi operano in stretto raccordo con la rete territoriale, contribuendo a rendere il sistema più accessibile, integrato e centrato sulla persona.

Inoltre, è incluso il servizio di trasporto delle persone con disabilità se finalizzato alla fruizione dei servizi sociosanitari e/o socioassistenziali o all'accesso a visite mediche che prevedono l'accompagnamento da parte di un operatore in sostituzione del caregiver.

Non è ammesso il trasporto sanitario.

L'individuazione dei servizi attivabili è effettuata in coerenza con gli esiti della valutazione multidimensionale e del progetto individuale della persona già attivo. Qualora il progetto non sia ancora stato definito, si procede preventivamente alla relativa elaborazione, previa valutazione.

Linea di intervento 3 (L.I. 3)	Sostegno ai caregiver
---	-----------------------

Il sostegno si configura come un insieme articolato di interventi volti a riconoscere, valorizzare e supportare il ruolo fondamentale svolto dai familiari e dalle persone che si prendono cura quotidianamente di persone con disabilità e non autosufficienza. Tali interventi, rivolti a caregiver, ma più in generale anche ai nuclei familiari conviventi, mirano a prevenire il sovraccarico assistenziale, promuovere il benessere psicofisico e rafforzare le competenze nella gestione della cura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere previsti:

- Gruppi di auto mutuo aiuto: rappresentano spazi strutturati di incontro e confronto tra caregiver e familiari che condividono esperienze simili. All'interno di questi gruppi è possibile scambiare vissuti, strategie e soluzioni, riducendo il senso di isolamento e favorendo la costruzione di reti di supporto informale. La dimensione di reciprocità costituisce un elemento chiave per il rafforzamento delle risorse personali.
- Counseling e supporto psicologico: prevedono percorsi individuali o di gruppo finalizzati a sostenere caregiver e familiari nella gestione dello stress, delle emozioni e delle difficoltà legate al ruolo di cura. Tali interventi contribuiscono a prevenire situazioni di burnout e a promuovere un equilibrio tra vita personale e impegno assistenziale. Qualora vi fosse necessità di un'azione clinico specialistica si dovrà prevedere modalità di invio a servizi dedicati.
- Aiuto e supporto nell'espletamento di pratiche e nell'accesso a visite mediche: comprendono attività di affiancamento nella gestione degli adempimenti amministrativi, nella prenotazione e organizzazione di visite e prestazioni sanitarie, nonché nell'accompagnamento fisico ai servizi. Questi interventi alleggeriscono il carico organizzativo e facilitano l'accesso alla rete dei servizi.
- Orientamento e informazione: riguardano la messa a disposizione di informazioni chiare e aggiornate sui servizi, le opportunità e i diritti esigibili, oltre all'accompagnamento nella scelta dei percorsi più adeguati. L'obiettivo è rendere il

caregiver maggiormente consapevole e autonomo nell'interazione con il sistema dei servizi.

- Formazione e addestramento: includono percorsi formativi mirati allo sviluppo di competenze pratiche e relazionali necessarie per l'assistenza quotidiana (ad esempio tecniche di movimentazione, gestione di specifiche condizioni, utilizzo di ausili, comunicazione efficace). Tali interventi contribuiscono a migliorare la qualità della cura e a ridurre i rischi per la salute del caregiver, dei familiari e della persona assistita.

Linea di intervento 4 (L.I. 4)	Rafforzamento nella gestione del progetto di vita ai sensi D.Lgs. n. 62/2024 e della L. n. 328/2000.
---	--

L'azione prevede il rafforzamento della gestione del progetto di vita attraverso l'impiego di personale dedicato alla gestione amministrativa e alle attività di monitoraggio e verifica dell'intero processo, oltre che alla produzione, raccolta, verifica e trasmissione dei dati, documenti e informazioni richiesti in adempimento del cosiddetto debito informativo.

B.2.2. Indicazioni generali a valere sull'intero programma triennale

La localizzazione degli interventi è rappresentata dall'intero territorio regionale.

Ciascun programma di interventi avrà una durata temporale di 36 mesi, salvo la previsione o concessione di eventuali proroghe dei termini da parte di Regione Lombardia.

B.2.3. Percorso di definizione del Programma triennale

Supporto specialistico funzionale alla presentazione della domanda di contributo

Nella fase di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo, Regione Lombardia attiva iniziative di supporto specialistico rivolte agli Ambiti Territoriali Sociali proponenti per facilitare la predisposizione dei Programmi triennali e garantirne l'allineamento completo alle finalità e ai requisiti dell'Avviso.

Le attività saranno finalizzate alla condivisione e approfondimento di indicazioni e orientamenti:

- per rafforzare l'integrazione del Programma triennale nel più ampio quadro delle politiche e degli interventi regionali a favore delle persone con disabilità;
- per la corretta costruzione del piano finanziario e applicazione delle condizioni di rimborso previste.

Con questo supporto, Regione Lombardia mira a garantire l'alta qualità degli interventi finanziati dal Programma, a integrare nel Programma obiettivi di interesse generale in linea con le finalità dell'intervento, a massimizzare il valore pubblico e l'impatto atteso degli interventi finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), nonché ad assicurare la sinergia tra le diverse fonti di finanziamento.

Le modalità di fruizione del supporto specialistico saranno definite da Regione e condivise attraverso specifiche comunicazioni rivolte agli Ambiti Territoriali Sociali che hanno manifestato interesse ad aderire all'iniziativa.

Fase di concertazione

Nella fase preliminare alla definizione del Programma, gli Ambiti Territoriali Sociali assicurano il necessario raccordo con i processi di programmazione attraverso cui si sviluppa l'accordo interistituzionale tra sistema sociale, sanitario e sociosanitario (Accordo di Programma, Piano di sviluppo del Polo Territoriale) anche mediante il coinvolgimento delle Agenzie di Tutela della Salute (di seguito ATS) e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST).

La fase di concertazione è finalizzata:

- alla rilevazione dei fabbisogni delle persone con disabilità a partire dalla quale individuare i servizi e gli interventi da attivare attraverso il Programma idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali (cfr. Parte B - §1 del format);
- all'analisi dell'attuale assetto dell'offerta territoriale di servizi destinati alle persone con disabilità e ai caregiver familiari, evidenziandone i principali punti di forza, le criticità e le potenziali aree di miglioramento (cfr. Parte B - §2.1 del format);
- alla integrazione strategica, operativa e finanziaria del Programma con le risorse pubbliche e private già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali in ottica di composizione del budget di progetto (cfr. Parte B - §3 del format).

Con riferimento alle sinergie e alla complementarità del Programma finanziato dal PR FSE+ con le altre risorse nazionali e regionali destinate al sostegno delle politiche e degli interventi a favore delle persone con disabilità, l'Ambito Territoriale Sociale deve descrivere come le scelte effettuate in relazione allo sviluppo delle linee di intervento del Programma siano in linea con un modello integrato, anche nell'ottica dello sviluppo del progetto di vita. In particolare, Regione promuove l'uso sinergico delle risorse del PR FSE+ con quelle del Fondo non autosufficienza (PNNA 2025-2027), del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, del Fondo nazionale politiche sociali.

BOX informativo 3 – Complementarità, cumulo tra fondi e divieto di doppio finanziamento

L'uso sinergico e complementare delle risorse del Programma consente a titolo di esempio: a) di poter coprire con il Programma servizi non coperti da altre risorse; b) di accrescere la platea dei destinatari di servizi erogati a valere su altre risorse pubbliche; c) di integrare servizi a completamento di quelli erogati a valere su altre risorse pubbliche.

L'articolo 63, paragrafo 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 prevede la possibilità di cumulare le sovvenzioni provenienti da diversi strumenti di finanziamento dell'Unione e destinate al medesimo beneficiario o al medesimo progetto, purché la stessa voce di spesa/costo non riceva sostegno anche da un altro fondo dell'Unione. Non è pertanto mai possibile chiedere diverse agevolazioni che facciano superare cumulativamente il 100% del valore del progetto o delle specifiche spese, in quanto in tal caso si configurerebbe un doppio finanziamento. Resta inoltre fermo il rispetto di eventuali vincoli previsti dalle disposizioni relative alle altre agevolazioni.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio effettivo del programma indicata nell'Atto di adesione trasmesso attraverso la piattaforma Bandi e Servizi in sede di accettazione del contributo assegnato (cfr. §c4.a).

La data di avvio del Programma potrà decorrere a partire dalla data di pubblicazione della DGR n. XII/5627/2026 (26 gennaio 2026) e, in ogni caso, il Programma deve essere avviato entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di ammissione a finanziamento trasmessa tramite il sistema informativo BES.

Non sono ammissibili le spese sostenute per attività realizzate prima della data di avvio del Programma o dopo la conclusione dello stesso, ad eccezione delle spese connesse alla preparazione ed invio della rendicontazione finale. Resta inteso che le spese devono essere sostenute entro la data di trasmissione della rendicontazione finale.

La struttura del Piano dei conti e le condizioni di rimborso per le voci di costo legate alla realizzazione del Programma variano in base alla modalità attuativa selezionata in sede di presentazione della domanda di contributo (cfr. Allegato A2 Parte A §3) come di seguito indicato.

Tipologia	Descrizione	Piano finanziario applicabile
Gestione e attuazione del Programma in forma singola	Interamente con risorse umane proprie dell'Ambito Territoriale Sociale e/o dell'ente strumentale	Piano dei conti modello A
	Con risorse proprie e attraverso il ricorso ad enti erogatori di servizi (selezionati ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. n. 117 del 2017 rivolta ad enti iscritti al RUNTS); enti fornitori di servizi (selezionati secondo la disciplina applicabile in materia di contratti pubblici ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 2023);	Piano dei conti modello B
Gestione e attuazione del Programma in partenariato	Partenariato con enti privati no profit (Ente del Terzo settore ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 717; Associazioni riconosciute o non riconosciute in possesso di statuto e atto costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, secondo la disciplina del Codice civile); aziende speciali o consorzi di enti locali.	Piano dei conti modello A

B.3.1. Piano dei conti A

La struttura del piano dei conti (cfr. Allegato A3) si articola per voci e categorie di costo come indicato nella tabella 1. In particolare, è prevista l'applicazione dell'opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060 per il personale dipendente e l'utilizzo del tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale (A1 e A2) a copertura dei costi residui (B1 e B2) dell'operazione.

Tabella 1 – Struttura e condizioni di rimborso del Piano dei conti modello A

Voce di costo	Categoria di costo	Condizione di rimborso
A. Costi diretti per il Personale	A1. Personale dipendente	Costi unitari ex art. 55, par. 2, lett. a)
	A2. Personale esterno non legato al Beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente	Costi effettivamente sostenuti ex art. 53, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060
B. Altri costi	B1. Costi diretti diversi da personale	Tasso forfettario ex art. 56 del Reg. (UE) 2021/1060 B=40% di A
	B2. Costi indiretti	
C. Costo totale	Costi diretti e indiretti	C=A+B

Nella voce di costo '**A. Costi diretti per il personale**' sono ricomprese due categorie di costo: le spese per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro dipendente o assimilabile (A1) e contratti di prestazione professionale (A2).

Per la categoria di costo '**A1. Personale dipendente**', il beneficiario dovrà applicare l'opzione di semplificazione a costi unitari, determinati sulla base della metodologia di calcolo del costo orario di cui all'art. 55, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 (metodologia 1.720 ore). Per la categoria di costo '**A2. Personale esterno**' il rimborso è invece previsto sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento (costi reali).

Nella voce di costo '**B. Altri costi**', sono ricompresi tutti i costi diversi (B1 e B2) da quelli per il personale necessari per la realizzazione delle attività del Programma (ad es. costi per servizi di trasporto, acquisto di beni e servizi, materiale di consumo, materiale di promozione e comunicazione, dispositivi di protezione individuale, di sanificazione, , costi indiretti inclusi i costi di gestione) il cui valore è determinato sulla base dell'applicazione di un tasso forfettario del 40% alla voce di costo 'A. Costi diretti per il personale'.

B.3.2. Piano dei conti B

La struttura del piano dei conti si articola per voci e categorie di costo come indicato nella tabella 2. In particolare, è prevista l'applicazione delle seguenti opzioni di semplificazione dei costi: costi unitari di cui all'art.55 par.2 lett.a) per i costi di personale dipendente e il tasso forfettario di cui all'art. 54, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 in misura pari al 7% dei costi diretti ammissibili (costi diretti per il personale e altri costi diretti) a copertura dei costi indiretti.

Tabella 2 - Struttura e condizioni di rimborso del Piano dei conti modello B

Voce di costo	Categoria di costo	Condizione di rimborso
A. Costi diretti per il Personale	A1. Personale dipendente	Costi unitari ex art. 55, par. 2, lett. a)
	A2. Personale esterno non legato al Beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente	Costi effettivamente sostenuti ex art. 53, par. 1, lett. a)
B. Altri costi diretti	B1. Costi diretti diversi da quelli di personale	Costi effettivamente sostenuti ex art. 53, par. 1, lett. a)
C. Costi indiretti	C1. Costi indiretti	Tasso forfettario ex art. 54, par. 1, lett. a) $C=7\%$ di $A+B$
D. Costo totale	Costi diretti e indiretti	$D=A+B+C$

Qualora l'affidamento a soggetti terzi non abbia ad oggetto la totalità delle attività del Programma, il beneficiario potrà prevedere l'impiego di risorse umane direttamente in capo all'Ente capofila dell'Ambito/ente strumentale. La voce di costo '**A. Costi diretti per il personale**' include la categoria di costo 'A1. Personale dipendente' e la categoria di costo 'A2. Personale esterno'. Per la categoria di costo 'A1. Personale dipendente' si applica l'opzione di semplificazione a costi unitari determinati sulla base della metodologia di calcolo del costo orario di cui all'art. 55, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 (metodologia 1.720 ore), mentre per la categoria di costo "A2. Personale esterno" il rimborso avviene a costi reali (costi effettivamente sostenuti ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a) dello stesso Regolamento).

Nella voce di costo '**B. Altri costi diretti**' sono, invece, ricompresi tutti gli altri costi diretti diversi da quelli del personale impiegato dal beneficiario (ad esempio, costi relativi all'acquisizione di servizi, costi relativi all'acquisto di materiale direttamente funzionale alle attività del Programma, ecc.). Il rimborso dei costi afferenti alla voce di costo 'B. Altri costi diretti' è previsto sulla base dei costi effettivamente sostenuti ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060.

Nella voce di costo '**C. Costi indiretti**' sono, infine, ricompresi i costi non direttamente collegabili all'attività del Programma (ad esempio, spese generali, utenze, materiale per l'ufficio, etc.). Per tali costi il rimborso è previsto mediante l'applicazione di un tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili (costi diretti per il personale e altri costi diretti).

Nel rispetto del divieto del doppio finanziamento, il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

La valorizzazione del lavoro volontario e di altri contributi in natura non costituisce spesa ammissibile a rimborso, fermo restando la possibilità di avvalersene a integrazione del personale dipendente ed esterno incaricato delle attività.

Nell'ambito della linea di intervento 4 potranno essere sostenuti costi diretti per il personale fino al 10% del contributo concesso. Regione Lombardia si riserva di aggiornare tale percentuale in funzione di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili nel triennio di attuazione del Programma.

Nell'ambito della voce di costo Personale, le spese per le attività di coordinamento (gestione amministrativo/contabile) del progetto sono ammissibili fino ad un massimo del 7% del costo totale della voce di costo Personale.

Per una descrizione di dettaglio delle condizioni di ammissibilità e rimborso e delle relative modalità di rendicontazione della spesa, si rimanda alle "Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione".

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

C.1.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AVVIO DA PARTE DELL'ENTE CAPOFILA

Come sopra precisato, il presente Avviso prevede una fase preliminare di accompagnamento degli Ambiti Territoriali Sociali, finalizzata a supportare la programmazione delle attività e delle risorse finanziarie, tenendo conto del fabbisogno territoriale e delle opportunità offerte dall'Avviso, nonché degli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi.

Pertanto, la domanda di partecipazione volta a presentare il programma triennale degli interventi deve essere presentata solo successivamente al completamento di tale percorso e, comunque, esclusivamente online sulla piattaforma informativa "Bandi e Servizi" www.bandi.regione.lombardia.it a partire **dalle ore 12.00 del 21 settembre 2026 e fino alle ore 16.00 del 13 novembre 2026.**

Eventuali proroghe dei termini o aperture di nuove finestre di presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari potranno essere valutate con successivo provvedimento, a seguito di verifica dell'andamento della presentazione delle domande e del grado di assorbimento della dotazione finanziaria.

Per presentare la domanda di partecipazione all'Avviso, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi e Servizi al fine di accedere all'area personale (non richiesto per chi è già registrato) utilizzando, secondo quanto previsto dal Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), una delle seguenti modalità:
 - Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta di Identità Elettronica.
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - a) compilarne le informazioni anagrafiche;
 - b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La registrazione e profilazione da parte dell'Ente capofila possono avvenire sin dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Al termine della compilazione on line della domanda di contributo, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione caricandola elettronicamente sul sistema informativo:

- Allegato A1– Domanda di contributo (fac simile del documento generato dal sistema Bandi e Servizi);
- Allegato A2 – Scheda Programma (fac simile del documento generato dal sistema Bandi e Servizi);
- Allegato A3 – Piano dei conti (fac simile del documento generato dal sistema Bandi e Servizi);
- Allegato A3 bis – Scheda dettaglio costi;
- Allegato A4 – Dichiarazione di partecipazione al partenariato (fac simile da compilare e trasmettere attraverso Bandi e Servizi);
- Allegato A11 – Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante Legale dell'ente, sia esso capofila e/o partner).

In allegato al presente Avviso è resa disponibile la modulistica relativa ai punti sopracitati.

I documenti di cui agli allegati A1, A2, A3, A11 dovranno essere opportunamente sottoscritti dal Legale rappresentante dell'organizzazione capofila, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'allegato di cui al punto A4, ove previsto, dovrà essere opportunamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente partner.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione, fatta salva la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, laddove consentito dalla legge vigente in casi analoghi, quali l'art. 101 del D.Lgs. 36/2023. A seguito del caricamento degli allegati sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972, art. 16, All. B.

Le domande di partecipazione all'Avviso sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "invia al protocollo".

All'esito della suddetta procedura il sistema informatico rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata.

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al soggetto richiedente che riporterà il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

In attuazione della DGR. n. XII/5627/2026 la dotazione complessiva è ripartita tra gli Ambiti territoriali e il contributo è assegnato tramite procedura a sportello valutativa. L'istruttoria di valutazione della proposta presentata dall'Ambito si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le domande saranno valutate in base ai criteri di cui al punto C3.3 con l'attribuzione di un punteggio fino a 100 punti. Risulteranno ammissibili al finanziamento i Programmi che otterranno una valutazione complessiva uguale o superiore a 60 punti.

C.3 Istruttoria

C3.1 MODALITÀ E TEMPI DEL PROCESSO

L'istruttoria delle domande prevede:

- la verifica di ammissibilità delle domande effettuata dalla Struttura Tutela e protezione dei diritti delle persone con disabilità dell'Unità organizzativa programmazione sociale territoriale e disabilità;
- la valutazione di merito delle domande presentate, ad opera del Nucleo di valutazione appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.

Il procedimento di istruttoria si concluderà entro 90 giorni dalla data di protocollazione della domanda di contributo da parte di ciascun Ambito Territoriale Sociale e comunque entro 90 giorni dalla data di chiusura della finestra di presentazione delle domande.

C3.2 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la completezza documentale della stessa.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati di cui al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande";
- rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al paragrafo A.3;
- completezza della documentazione, corretto utilizzo della modulistica e rispetto delle modalità di presentazione di cui al citato paragrafo C.1 "Presentazione delle domande";
- rispetto della presentazione di un unico Programma da parte dell'Ambito come stabilito al paragrafo A.3.
- rispetto delle caratteristiche del partenariato, ove previsto dalla modalità attuativa selezionata, definite al punto A3;
- rispetto del massimale di spesa previsto per il finanziamento del Programma.

C3.3 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La valutazione delle domande prevede un'istruttoria tecnica del Programma sulla base dei criteri di seguito riportati:

Criteri di Valutazione				Punteggio
1	Qualità del soggetto proponente e del partenariato	1.1	Esperienze e competenze per lo sviluppo e gestione di servizi rivolti al target di riferimento. In caso di partenariato partecipazione di enti le cui competenze ed esperienze sono complementari e sinergiche per il conseguimento dei risultati e obiettivi del Programma	0-3
		1.2	Gestione e coordinamento del programma: Efficacia e innovatività delle soluzioni gestionali/organizzative per la governance dell'offerta dei servizi in favore delle persone con disabilità e loro caregiver familiari nel territorio di riferimento. Eventuale capitalizzazione di prassi consolidate nell'ambito della gestione dei servizi rivolti a persone con disabilità o di altri servizi analoghi gestiti dall'Ambito territoriale.	0-10

		1.3	Qualità ed efficacia delle soluzioni adottate per assicurare l'accesso all'offerta dei servizi da parte delle persone con disabilità e loro caregiver familiari.	0-7
			TOTALE	0-20
2	Coerenza esterna e qualità progettuale	2.1	Qualità della concertazione con il territorio nella fase di analisi dei bisogni e di definizione delle priorità del programma.	0-10
		2.2	Qualità dell'analisi dell'offerta territoriale dei servizi destinati alle persone con disabilità e ai caregiver familiari e chiara evidenziazione dei principali punti di forza, criticità e potenziali aree di miglioramento della stessa con riferimento alla capacità di rispondere ai bisogni, aspettative e desideri delle persone con disabilità.	0-20
			Definizione della strategia e priorità di intervento. Qualità, chiarezza e completezza della descrizione degli ambiti prioritari di intervento del programma, finalizzati al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta territoriale di servizi a supporto delle persone con disabilità e dei caregiver familiari.	0-35
		2.3	Sinergie e complementarità del programma finanziato dal FSE+ rispetto alle altre risorse nazionali e regionali. Chiarezza e completezza della descrizione delle modalità di integrazione e di coordinamento del programma finanziato dal FSE+ con le ulteriori fonti di finanziamento, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla programmazione FNA, destinate al sostegno delle politiche e degli interventi a favore delle persone con disabilità, al fine di garantire la complementarità, la sinergia e l'efficace utilizzo delle risorse disponibili nel territorio di riferimento.	0-5
		2.4	Coerenza e correttezza del Programma con la declinazione del budget .	0-5
			TOTALE	0-75
3	Promozione dei principi orizzontali	3.1	Integrazione di buone prassi e metodologie di intervento per l'applicazione del principio di parità tra uomini e donne.	0-2

		3.2	Previsione di misure per assicurare il rispetto della dignità umana, ai sensi dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e non discriminazione fondata sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali ai sensi dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	0-2
		3.3	Integrazione di buone prassi orientate alla riduzione dell'impatto ambientale e alla gestione sostenibile delle risorse, attraverso azioni di educazione e responsabilizzazione alla sostenibilità ambientale, l'utilizzo di materiali riciclati o a basso impatto e la valorizzazione di spazi sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico.	0-1
			TOTALE	0-5
TOTALE				0-100

Come precisato nel paragrafo C.2, non sono eleggibili a finanziamento i Programmi che non raggiungano una soglia minima di almeno 60 punti su 100.

Nel caso di mancato raggiungimento della soglia minima, l'Ambito Territoriale Sociale potrà presentare una nuova proposta.

C3.4 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

In fase di istruttoria il Nucleo di valutazione si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. **La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.**

C3.5 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Conclusa la valutazione della proposta, il Responsabile del procedimento approva con proprio provvedimento l'ammissione al finanziamento dei Programmi presentati. L'esito della valutazione dei Programmi verrà comunicato a ciascun soggetto attraverso il sistema informativo.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo sarà erogato da Regione Lombardia agli Enti capofila secondo la seguente modalità:

- una quota, a titolo di **anticipazione**, pari al **46% del contributo concesso**, a seguito dell'accettazione;

- una quota, **fino ad un ulteriore 27%** del contributo a seguito di presentazione del rapporto di monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale e finanziario dei programmi ammessi a finanziamento, che include la prima rendicontazione intermedia al 31/12/2027, da presentare entro il 29/02/2028;
- una quota a **saldo**, a seguito della presentazione della rendicontazione finale delle spese, in misura pari alla quota di contributo pubblico totale validata da Regione Lombardia, al netto delle quote già erogate a titolo di anticipazione e/o di acconto.

In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al contributo pubblico concesso.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario presenta, tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, la richiesta di liquidazione (cfr. Allegato A5).

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Nei 90 giorni successivi alla chiusura delle attività, l'Ente Capofila dovrà completare le procedure per la chiusura del Programma mediante la rendicontazione finale.

C4.a Adempimenti post concessione

A seguito dell'ammissibilità a finanziamento del Programma, **il soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo assegnato entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione di ammissione al finanziamento**, pena la decadenza del diritto stesso, trasmettendo attraverso il sistema informativo:

- l'Atto di adesione comprensivo della data di avvio delle attività (cfr. Allegato A6);
- l'Atto di formalizzazione del partenariato (ove previsto).

La mancata trasmissione dei documenti sopra riportati comporta la decadenza del contributo concesso.

C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Sono previste:

1) due rendicontazioni intermedie:

- Al 31/12/2027, da presentare entro il 29/02/2028;
- Al 31/12/2028, da presentare entro il 28/02/2029;

2) una rendicontazione finale ai fini del saldo, da presentare entro 90 giorni dalla data di conclusione dei programmi.

I beneficiari effettuano la rendicontazione, nel rispetto delle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' e presentano, sempre tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, la **dichiarazione intermedia/finale di spesa finale comprensiva della richiesta di liquidazione (Allegato A8)** unitamente a:

- Elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento;
- Piano dei conti (cfr. Allegato A4);

- Relazione tecnica intermedia/finale contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti (come da format contenuto nelle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione'), con allegati i questionari somministrati ai destinatari per la rilevazione dell'indicatore di risultato in sede di rendicontazione finale (cfr. Allegato A6).

A seguito delle verifiche, ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060, Regione Lombardia autorizza il pagamento e provvede alla relativa erogazione entro 80 giorni dalla presentazione delle richieste di liquidazione trasmesse dall'Ente Capofila attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, così come previsto dal già citato art. 74, par. 1, lett. b del Reg. (UE) 2021/1060.

In caso di partenariato, ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Nel caso in cui:

- la richiesta di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazione della documentazione ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere in toto o in parte l'importo rendicontato e, di conseguenza, non procedere all'erogazione o ridurre la somma da erogare;
- le verifiche, anche in loco, accertino che le attività non sono state realizzate o sono state attuate in maniera parziale o difforme da quanto previsto, Regione Lombardia potrà procedere alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

Oltre alle indicazioni contenute nel presente documento, i beneficiari dei finanziamenti del PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia sono tenuti a rispettare e a far rispettare le condizioni indicate nell'Atto di adesione.

Per il dettaglio degli adempimenti in capo ai beneficiari, delle condizioni di ammissibilità della spesa e delle procedure relative alla gestione, monitoraggio e rendicontazione si rinvia alle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione'.

C4.c Variazioni progettuali e rideterminazione del contributo

Il Beneficiario è tenuto ad attuare le attività nel pieno rispetto del Programma approvato. Eventuali variazioni al Programma che si rendessero necessarie, al fine di conseguire gli obiettivi e i risultati di Programma, devono essere gestite in conformità alle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione'.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Avviso, nelle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione' e nell'Atto di adesione, nonché da eventuali comunicazioni e disposizioni successivamente adottate da parte di Regione Lombardia.

Di seguito, sono descritti gli obblighi dei beneficiari in relazione alla conservazione documentale e alle attività di informazione e comunicazione secondo quanto previsto in materia.

Conservazione dei documenti

I beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione delle attività e, in particolare, i documenti giustificativi, trasmessi attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e delle ulteriori disposizioni contenute nelle 'Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione'.

L'Ambito è tenuto a conservare in particolare:

- la documentazione relativa all'accordo di partenariato, ove pertinente;
- la domanda di contributo e il Programma presentato;
- le singole dichiarazioni di partecipazione al partenariato, ove previste;
- il provvedimento di approvazione del Programma;
- la corrispondenza tra Regione Lombardia ed il Capofila;
- la corrispondenza tra il soggetto Capofila ed i Partner, ove pertinente;
- l'eventuale delega alla firma da parte del legale rappresentante dell'Ente Capofila;
- i documenti relativi alla dichiarazione di spesa finale comprensiva della richiesta di liquidazione.

L'Ambito e, nel caso di attuazione attraverso la costituzione di partenariato, tutti gli altri enti beneficiari, sono tenuti a conservare:

- lettere d'incarico e contratti sottoscritti e curricula vitae;
- documenti che provano il rispetto delle procedure di selezione, se previste;
- giustificativi di spesa connessi alla determinazione del costo orario per le risorse di personale interno impiegate nel Programma (es. cedolini quietanzati, documenti di versamento degli oneri fiscali e previdenziali, prospetto analitico della determinazione del costo orario);
- giustificativi di spesa connessi alle risorse di personale esterno impegnate nel Programma (fatture/ricevute/notule quietanzate);
- giustificativi di pagamento connessi alle risorse umane impegnate nel Programma (es. mandati di pagamento quietanzati, bonifici, accompagnati da estratto conto bancario e contabili/ricevute bancarie);
- gli eventuali altri giustificativi di pagamento e di spesa previsti dalle condizioni di rimborso applicabili;
- documentazione attestante lo svolgimento dell'attività e il coinvolgimento dei destinatari.

Comunicazione e informazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027

I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 e Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060.

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 contenute nelle **'Brand Guidelines FSE+ 2021-2027'** approvate da Regione Lombardia con Decreto n. 15176 del 24/10/2022 in adempimento alle disposizioni regolamentari in materia e al documento 'Coesione Italia 2021-2027. Brand book. Linee guida 1.0' adottato a luglio 2022 dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ulteriori strumenti aggiornati potranno essere messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso la pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

In particolare, tra i diversi adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama l'obbligo per i beneficiari di assicurare che:

- venga esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi e gli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia);
- i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE+ per la realizzazione dell'intervento (ad esempio, apponendo nei documenti diretti ai destinatari un'informativa relativa al fatto che "l'intervento è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus");
- qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di disseminazione dei risultati del Programma o di pubblicizzazione di eventi) oppure ai partecipanti (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal brandbook, anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE+ (ad esempio, "L'intervento.....è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it");
- che sia fornita sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione "cofinanziato dall'Unione europea", l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia).

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it e sul sito

www.opencoessione.gov.it dei dati da includere nell'elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia all'indirizzo PEC famiglia@pec.regione.lombardia.it e successivamente accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dall'Avviso e dai relativi allegati;
- realizzazione del Programma non conforme a quanto dichiarato;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico, Regione Lombardia si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio non liquidando il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di provvedere alla revoca e adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

D.3 Proroghe dei termini

Regione Lombardia si riserva di modificare i termini previsti nel presente Avviso, inclusi i termini per la realizzazione dei Programmi e per le procedure di chiusura dell'Avviso (rendicontazione finale).

D.4 Ispezioni e controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia.

Oltre alle verifiche amministrative sulle richieste di liquidazione ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060, è facoltà di Regione effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco, nelle sedi in cui si svolgono le attività al fine di verificare che gli interventi finanziati siano realizzati coerentemente alle finalità di cui alla DGR n.1904/2024 e nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso e delle 'Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione'.

Ove opportuno Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti.

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase di realizzazione degli interventi, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.

Qualora gli Organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere in merito alla revoca del finanziamento.

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli da parte di Regione Lombardia e/o di altri organismi competenti, i beneficiari devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e secondo quanto definito nelle 'Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione'.

D.5 Monitoraggio dei risultati

I beneficiari sono tenuti a provvedere all'aggiornamento periodico delle informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi.

Saranno, inoltre, previsti dei Tavoli di monitoraggio finalizzati a condividere l'avanzamento degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi.

Ai fini del monitoraggio dell'**indicatore di output** degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027 "nuclei familiari coinvolti", il capofila è tenuto a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al Programma secondo il format della scheda partecipante (cfr. Allegato A9).

Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Tutti i soggetti sono tenuti ad assolvere gli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi da parte dei soggetti partecipanti agli interventi in merito alle informazioni raccolte attraverso il modello di domanda di partecipazione agli interventi FSE+. I regolamenti dei Fondi SIE 2021-2027 impongono la rilevazione e la registrazione in formato elettronico, ai fini della quantificazione degli indicatori, di informazioni sulle caratteristiche dei partecipanti che comportano anche il trattamento di categorie particolari di dati personali (riguardanti condizioni di fragilità, quali situazione di disagio sociale, rischio di esclusione sociale, persona sottoposta a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, problemi di salute fisica, psichica, di dipendenza connessi all'uso di alcool, sostanze o altro, persona a rischio di grave emarginazione, persona appartenente a minoranze, persona con disabilità, persona in condizione di fragilità economica). I dati particolari inerenti alle condizioni di vulnerabilità saranno trattati previa acquisizione del consenso del destinatario.

Il beneficiario è quindi tenuto a rispettare, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, la normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche destinatarie dell'intervento. Il beneficiario è tenuto a fornire apposita informativa sul trattamento dei dati personali ad ogni soggetto interessato dal trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 inclusa l'informazione sull'obbligo dell'ente di comunicazione dei dati a Regione Lombardia attraverso la piattaforma BES.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente: "Numero di partecipanti che dichiara un miglioramento nell'accessibilità, qualità e/o efficacia dei servizi alla fine della loro partecipazione all'intervento". Il beneficiario dovrà, al termine della partecipazione, **provvedere alla somministrazione a ciascun partecipante del questionario per la rilevazione dell'indicatore di risultato** di cui all'Allegato A10 del presente Avviso.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento viene individuato nel dirigente pro-tempore della Unità organizzativa Famiglia, Pari opportunità e programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità dott.ssa Tamara Trento.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A12 del presente Avviso.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail misurasollevofse@regione.lombardia.it.

Sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it alla pagina dedicata all'Avviso saranno inoltre messe a disposizione le FAQ (*Frequently Asked Question*) periodicamente aggiornate.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informativa al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Programma Regionale Lombardia - Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE SOCIALE Obiettivo specifico: ESO4.11. Azione K.2: AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI PER LA DISABILITÀ AVVISO PUBBLICO "AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI PER LA DISABILITÀ – MISURA SOLLIEVO" ANNUALITÀ 2026/2029
DI COSA SI TRATTA	Obiettivo dell'iniziativa è quello di favorire il processo di riforma e innovazione dei modelli di erogazione dei servizi, a partire da una crescente attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, incentivando la collaborazione tra le istituzioni responsabili della programmazione di tali servizi e gli attori territoriali pubblici, privati e del Terzo Settore coinvolti nella loro erogazione e attivando interventi personalizzati di accompagnamento alla fruizione dell'offerta anche in modalità maggiormente flessibile. Si vuole inoltre sostenere il processo di rafforzamento del sistema lombardo dei servizi sociali territoriali rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienti, in particolare mediante attività di sostegno al rafforzamento di reti e strutture sociosanitarie e socioassistenziali, promozione della governance, sviluppo di nuovi modelli di erogazione dei servizi, facilitazione e diffusione tra la popolazione dell'accesso ai servizi medesimi.
CHI PUÒ PARTECIPARE	I beneficiari del presente Avviso sono i 90 Ambiti territoriali che hanno manifestato l'interesse alla Misura Sollievo di cui alla DGR 5627/2026 in forma singola e aggregata. Per ciascun Ambito territoriale la domanda per il finanziamento può essere presentata dal Comune o l'ente pubblico individuato come Capofila. Ogni Ambito Territoriale Sociale può presentare un solo programma, che potrà essere realizzata attraverso due modalità: in forma singola, prevedendo una procedura di affidamento a soggetti terzi, o in partenariato.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Le presenti iniziative sono finanziate con risorse del PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3, obiettivo specifico ESO4.11., Azione k.2. La dotazione finanziaria complessivamente ammonta a 28.2000.000,00 di euro, salvo ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto per la realizzazione dei programmi territoriali a livello di Ambito.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo riconosciuto non rientra nel regime di Aiuto di Stato, in quanto i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e potranno essere rendicontate solo le spese sostenute nell'ambito del progetto sociale finanziato. Non è quindi previsto il finanziamento di attività economiche.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Il contributo sarà assegnato tramite procedura valutativa a sportello: le domande saranno valutate in base ai criteri definiti al punto C3 dell'Avviso. Saranno ammissibili i progetti che otterranno un punteggio uguale o superiore a 60 punti.
DATA DI APERTURA	21.09.2026
DATA DI CHIUSURA	13.11.2026
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) a partire dalle ore 12.00 del 21.09.2026 e fino alle ore 16.00 del 13.11.2026.

CONTATTI	Copia del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata su B.U.R.L., Bandi e Servizi al link www.bandiregione.lombardia.it. Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail misurasollevofse@regione.lombardia.it e le FAQ aggiornate saranno disponibili alla pagina dedicata al presente Avviso sul sito di Regione Lombardia al seguente link: www.regione.lombardia.it. Per richieste di assistenza è inoltre possibile contattare il Call Center di Lombardia Informativa al numero verde 800.131.151, operativo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.
----------	--

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità

Unità organizzativa: Famiglia, Pari opportunità e programmazione territoriale

Indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC: famiglia@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda di contributo	Entro le ore 16.00 del 13.11.2026	par. c1.1
Chiusura valutazione delle domande presentate	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda	par. c3.5
Accettazione del contributo da parte dell'ente beneficiario completo dei documenti post concessione	Entro 30 gg dalla notifica della comunicazione di ammissione al finanziamento	par. c4.a
Richiesta di anticipo	A seguito di accettazione da parte dell'ente beneficiario del contributo	par. c4
Avvio Programma	Entro 30 gg dalla notifica della comunicazione di ammissione a finanziamento	par. b3
Conclusione delle attività	Entro 36 mesi dalla data di avvio del programma	par. b2
Rendicontazione	Entro 90 gg dalla conclusione del programma	par. c4

D.11 Allegati/informative e istruzioni

Allegato A1 - Domanda di contributo

Allegato A2 - Programma triennale per il rafforzamento dei servizi

Allegato A3 - Piano dei conti (modello A e modello B)

Allegato A4 - Dichiarazione di partecipazione al partenariato

Allegato A5 - Richiesta di liquidazione dell'anticipo

Allegato A6 - Atto di adesione

Allegato A7 - Relazione finale

Allegato A8 - Dichiarazione intermedia/finale di spesa

Allegato A9 - Scheda partecipante

Allegato A10 - Questionario di rilevazione dell'indicatore di risultato

Allegato A11 - Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda

Allegato A12 – Informativa trattamento dati personali